

IVA

Esente da Iva la consulenza finanziaria connessa alla trasmissione degli ordini

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

LE VARIABILI FISCALI NELLA PIANIFICAZIONE DEI GRUPPI MULTINAZIONALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In via generale, l'[articolo 10, comma 1, n. 4\) e 9\), D.P.R. 633/1972](#), recependo, in ambito domestico, quanto previsto dall'[articolo 135, par. 1, lett. f\), della Direttiva comunitaria n. 112/2006](#), prevede un regime di **esenzione dall'Iva** per l'attività di **consulenza finanziaria**.

In **mancanza** di una **definizione univoca** del servizio di **“consulenza in materia di investimento”**, diventa difficile individuare le ipotesi in cui trova applicazione il suddetto regime.

A tal fine, è possibile sostenere che l'attività di **consulenza finanziaria** consista nella prestazione di **raccomandazioni personalizzate** a un cliente (potenziale investitore), dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, in relazione ad una o più **operazioni** relative ad un determinato **strumento finanziario** (cfr., [articolo 1, comma 5, lett. f, D.Lgs. 58/1998](#)).

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, l'**attività di negoziazione** fa riferimento a quelle **operazioni in grado di «creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli (in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2001, C235/00, punto 23)»**, ivi compreso il **«servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest'ultima come distinta attività di mediazione»** (cfr., [CGUE, sent. 13.12.2001, causa C-235/00](#)).

In un primo momento, la prassi amministrativa aveva sostenuto che il servizio di **consulenza in materia di investimento** potesse fruire del regime di **esenzione dall'Iva** soltanto in caso di **collegamento funzionale** di tale attività rispetto ad un'**operazione di negoziazione**, poiché solo in tal caso essa era riconducibile tra le prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato esenti ai sensi del citato **articolo 10, comma 1, n. 4) e 9)** (cfr., [risoluzione AdE 4.8.2008, n. 343](#)).

Successivamente, l'Agenzia delle Entrate, recependo i chiarimenti offerti dal **Comitato Iva**, ha

precisato che, per quanto concerne le **modalità** con le quali la società fornisce il servizio di **consulenza finanziaria, in assenza** di qualsiasi **collegamento/rapporto** tra la società e i soggetti coinvolti nella realizzazione della **proposta di investimento** rivolta al cliente, **non** è ravvisabile un'attività di **intermediazione/negoziazione esente da Iva** (cfr., [risoluzione AdE 15.5.2018, n. 38](#)).

Quindi, va **esclusa** l'applicabilità del regime di **esenzione dall'Iva** al servizio di consulenza in materia di investimento mobiliare - che si concretizza semplicemente nel fornire informazioni sui prodotti finanziari, ricevere e/o evadere le richieste di sottoscrizione dei titoli corrispondenti senza emetterli - **senza** che sia ravvisabile alcun **intervento/partecipazione** del consulente/prestatore del servizio nella conclusione del contratto tra il cliente/potenziale investitore e la parte che promuove/emette titoli.

In conformità a tale orientamento, con la recentissima [risposta all'interpello n. 372 del 17.09.2020](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è applicabile il regime di **esenzione dall'Iva** alle prestazioni di **consulenza finanziaria** fornite in abbinamento al servizio di **ricezione e trasmissione degli ordini** relativi agli strumenti intermediati, in quanto tale **servizio d'investimento integrato**, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, può essere qualificato come **un'unica operazione** sotto il profilo economico.

Nella specie, la società istante (SIM Alfa) chiedeva di conoscere il **trattamento Iva** da riservare al servizio di **consulenza in materia di investimento mobiliare** erogato dalla stessa, secondo un preciso schema operativo, **in abbinamento al servizio di ricezione e trasmissione degli ordini** relativi agli strumenti intermediati (RTO).

Ebbene, al fine di stabilire se le prestazioni fornite costituissero più **prestazioni indipendenti** o una prestazione unica, si è reso necessario, da un lato, individuare gli **elementi caratteristici** dell'operazione complessa e, dall'altro, tenere conto dell'**obiettivo economico** di tale operazione.

Tale indagine ha evidenziato che l'esistenza di una **connessione** tra la fornitura del servizio di **consulenza finanziaria** e quella del servizio di **RTO**, ancorché le prestazioni di a) raccomandazioni personalizzate e b) ricezione e trasmissioni di ordini (elementi che compongono la prestazione complessa) possano effettivamente in astratto essere fornite separatamente.

In particolare, è emerso che la prestazione del servizio di **ricezione e trasmissione di ordini** riguarda la maggior parte **(almeno il 50%) degli strumenti finanziari raccomandati** dalla medesima società e selezionati da quest'ultima tra quelli collocati sul mercato, tramite gli HUB contraddistinti dalla dicitura "clienti SIM Alfa", dagli enti emittenti partner commerciali della SIM Alfa.

Quindi, si è evidenziato che tra i **due servizi** di consulenza in materia finanziaria e di RTO, la cui erogazione nel complesso sottende il perseguitamento dell'unico obiettivo di investire il

capitale in strumenti finanziari, intercorre una **correlazione tale da non renderli indipendenti** e, di per sé, sufficiente a stabilire che sussista un'unica prestazione di servizi complessa, ai fini Iva, escludendosi, quindi, la natura accessoria di una prestazione rispetto all'altro servizio.